

Edizione di lunedì 25 Maggio 2020

EDITORIALI

Primo appuntamento con Euroconference In Diretta: - 7

di **Sergio Pellegrino**

RISCOSSIONE

D.L. Rilancio: prorogati al 16 settembre i termini di riscossione dei versamenti sospesi

di **Angelo Ginex**

AGEVOLAZIONI

Al via dal 1° luglio il tax credit vacanze per le famiglie

di **Alessandro Carlesimo**

REDDITO IMPRESA E IRAP

D.L. Rilancio: le agevolazioni in materia di versamenti Irap

di **Stefano Rossetti**

AGEVOLAZIONI

Decreto Rilancio: le indennità per professionisti, co.co.co e artigiani/commercianti

di **Luca Mambrin**

EDITORIALI

Primo appuntamento con Euroconference In Diretta: - 7

di **Sergio Pellegrino**



Lunedì prossimo, 1° giugno, alle ore 9, inizia l'avventura di *Euroconference In Diretta*.

Assieme alla collega **Lucia Recchioni**, curerò **personalmente** questo prodotto, al quale credo molto e che abbiamo pensato per garantire un **aggiornamento continuativo** ancora più completo e di qualità per i professionisti e per tutti coloro i quali si occupano di fiscalità e tematiche affini.

Si tratta di un **appuntamento settimanale** – per **48 settimane all'anno** –, in **diretta web ogni lunedì dalle 9 alle 10**, con la possibilità di essere successivamente visionato **in differita** con la formula **on demand**.

Inizialmente *Euroconference In Diretta* sarà **riservato** ai **partecipanti a Master Breve** e agli **abbonati Evolution**, per completare l'offerta formativa e informativa di questi due prodotti *core* di Euroconference.

L'appuntamento settimanale sarà incentrato sull'**aggiornamento** in relazione ai **provvedimenti normativi**, alla **prassi** e alla **giurisprudenza più rilevante**, ma avrà anche delle **rubriche di approfondimento**.

Per rendere **ancora più completo il nostro prodotto**, abbiamo introdotto anche una rubrica dedicata alla **finanza agevolata**, tematica che assume **ancora più rilievo** in un momento storico così particolare quale quello che stiamo vivendo.

Ci siamo rivolti per questo ad un'**azienda leader** del settore, **Gruppo Finservice**, con la quale abbiamo stretto un **accordo di collaborazione**.

Attraverso ***Euroconference In Diretta***, ma anche attraverso i contributi pubblicati su ***Euroconference News***, **Gruppo Finservice** aiuterà noi professionisti a cogliere, **per i nostri clienti ma anche per noi stessi**, le **migliori opportunità** in un ambito così importante.

Ciascun appuntamento settimanale si articolerà in **6 sessioni**:

- **SESSIONE #1: AGGIORNAMENTO** sui provvedimenti normativi, la prassi e la giurisprudenza della settimana precedente;
- **SESSIONE #2:** esame dei principali **ADEMPIMENTI** e delle **SCADENZE** del periodo;
- **SESSIONE #3:** analisi di un **CASO OPERATIVO**;
- **SESSIONE #4: APPROFONDIMENTO** di una tematica di interesse professionale;
- **SESSIONE #5:** individuazione delle opportunità legate alla **FINANZA AGEVOLATA**;
- **SESSIONE #6: Q&A** con la risposta ai quesiti dei partecipanti.

In ogni puntata saranno i partecipanti a decidere, attraverso un **sondaggio durante la diretta**, il **caso operativo** e l'**approfondimento** che verranno sviluppati nella puntata successiva.

Per il **primo appuntamento di lunedì 1° giugno**, gli argomenti potranno invece essere decisi partecipando al **sondaggio** al quale si può accedere attraverso il *link* <https://www.surveymonkey.de/r/QBQ3Y3S>

La scelta è fra le seguenti tematiche:

SONDAGGIO CASO OPERATIVO

1. Il principio di continuità aziendale e gli effetti del *Covid-19* sul bilancio al 31 dicembre 2019
2. Contratti di locazione e *Coronavirus*: tutele per il locatore
3. Spese di sanificazione: si applica il *reverse charge*?

SONDAGGIO APPROFONDIMENTO

1. Finanziamento del socio e postergazione alla luce del Decreto liquidità
2. Decreto Rilancio: le misure per il settore turistico
3. Decreto Rilancio: credito d'imposta per i canoni di locazione

Da oggi è inoltre attivo il **gruppo Facebook dedicato**, che rappresenterà lo **spazio virtuale** riservato ai partecipanti di **Euroconference In Diretta** nel quale **condividere con i colleghi le riflessioni sugli argomenti affrontati nella diretta web**, rimanere **aggiornati sulla loro evoluzione**, consultare la **risposta al quesito del giorno**, partecipare ai **sondaggi**, fare **networking** e molto altro ancora.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il *link* <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

Vi aspettiamo su Facebook e alla diretta di lunedì 1° giugno alle ore 9!

RISCOSSIONE

D.L. Rilancio: prorogati al 16 settembre i termini di riscossione dei versamenti sospesi

di Angelo Ginex



Gli [articoli 126 e 127 D.L. 34/2020](#) (c.d. **D.L. Rilancio**) dispongono la **proroga al 16 settembre 2020** dei termini per la ripresa degli **adempimenti** e per la riscossione della generalità dei **versamenti in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020**, ma non effettuati in virtù di quanto disposto dall'[articolo 18 D.L. 23/2020](#) (c.d. **D.L. Liquidità**) e dagli [articoli 61 e 62 D.L. 18/2020](#) (c.d. **D.L. Cura Italia**).

Più precisamente, è previsto che i **versamenti sospesi**, anziché a fine maggio o giugno (come precedentemente previsto), potranno essere effettuati, **senza** applicazione di **sanzioni e interessi**:

1. in un'unica soluzione entro il **16 settembre 2020**;
2. ovvero mediante **rateizzazione**, fino ad un **massimo** di **quattro rate mensili di pari importo**, con il versamento della **prima rata entro** il predetto termine del **16 settembre**;

e, in ogni caso, **non** è possibile ottenere il **rimborso** di eventuali **importi già versati**.

Per quanto concerne i **versamenti sospesi**, occorre fare riferimento innanzitutto all'[articolo 18 D.L. 23/2020](#).

Tale disposizione prevede che a favore dei soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione**, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista la **sospensione**, nel periodo **aprile e/o maggio 2020** (con [circolare AdE 9/E/2020](#) si è precisato che le mensilità vanno considerate autonomamente), dei termini dei **versamenti** in autoliquidazione relativi a:

- **Iva**;
- **ritenute alla fonte e trattenute** relative all'**addizionale regionale e comunale sui redditi**

- da lavoro dipendente e assimilati;
- **contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria;**

qualora nei mesi di **marzo e/o aprile 2020**, rispetto agli stessi mesi del 2019 (cfr., con [circolare AdE n. 9/E/2020](#) si è precisato che la **data da considerare** è quella di **effettuazione dell'operazione**), essi abbiano subito una **diminuzione del fatturato** o dei **corrispettivi**:

1. di almeno il **33%**, se nell'anno precedente hanno prodotto **ricavi o compensi "non" superiori a 50 milioni di euro**;
2. di almeno il **50%**, se nell'anno precedente hanno prodotto **ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro**.

Detta sospensione interessa anche i **soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019** e gli **enti non commerciali** che svolgono **attività istituzionale** di interesse generale **non in regime d'impresa** (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, così come precisato con [circolare AdE 9/E/2020](#), si tratta degli enti del **terzo settore** e degli **enti religiosi civilmente riconosciuti**).

Con specifico riferimento ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di **Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**, la **sospensione dei versamenti Iva**, a differenza di quella relativa a ritenute e contributi, si applica indipendentemente dall'ammontare dell'anno precedente di ricavi e compensi. Per tale imposta, quindi, occorre soltanto che questi soggetti abbiano subito rispettivamente una **diminuzione del fatturato** o dei **corrispettivi** di almeno il **33%** nel mese di **marzo 2020** rispetto a **marzo 2019** e nel mese di **aprile 2020** rispetto ad **aprile 2019**.

Specifiche ipotesi di **versamenti sospesi** sono poi indicate anche negli [articoli 61](#) e [62 D.L. 18/2020](#).

In particolare, a favore dei soggetti che operano nei **settori maggiormente colpiti dall'emergenza**, così come elencati nel citato [articolo 61, comma 2](#) (ad esempio, **imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, soggetti che gestiscono impianti e centri sportivi, teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche**, etc.), è prevista la **sospensione dei termini di versamento**:

- di **ritenute** alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, **contributi previdenziali e assistenziali** e premi per l'assicurazione obbligatoria, relativi al periodo **dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020**;
- nonché dell'**imposta sul valore aggiunto** in scadenza nel mese di **marzo 2020**.

Per il mese di **maggio 2020**, invece, si applicano le **sospensioni** condizionate alla **riduzione del fatturato**, come sopra indicate ([articolo 18 D.L. 23/2020](#)).

Per quanto concerne i soggetti che alla data del **21 febbraio 2020** avevano la **residenza** o la

sede operativa nella c.d. **zona rossa**, ovvero nel territorio dei **Comuni** di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini (per quanto concerne la **regione Lombardia**) e Vò (per quanto riguarda la **regione Veneto**), è prevista la **sospensione** dei termini di versamento:

- di **ritenute** alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, **contributi previdenziali e assistenziali** e premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione e da **accertamenti esecutivi**, scadenti nel periodo compreso **tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020**;
- nonché dell'**imposta sul valore aggiunto** in scadenza nel mese di **marzo 2020**.

Anche in questo caso, per il mese di **maggio 2020**, si applicano le **sospensioni** condizionate alla **riduzione del fatturato**.

A favore dei **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione** con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi "non" superiori a 2 milioni di euro nel 2019**, sono **sospesi** i versamenti di **ritenute** alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, **contributi previdenziali e assistenziali** e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'**imposta sul valore aggiunto**, scadenti nel periodo compreso **tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020**.

Quindi, per i mesi di **aprile e maggio 2020** si applicano le **sospensioni** condizionate alla **riduzione del fatturato**.

Nel caso specifico delle **federazioni sportive nazionali**, degli **enti di promozione sportiva**, delle **associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche** è disposto che operi **sino al 30 giugno 2020** la **sospensione** dei termini di versamento delle **ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, già sospesi dal **2 marzo 2020 al 30 aprile 2020**, nonché dell'**imposta sul valore aggiunto** in scadenza nel mese di marzo 2020.

Da ultimo, è **prorogato al 16 settembre 2020** anche il termine di versamento delle **ritenute** per le quali i soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro** hanno richiesto la **non applicazione** nel periodo **tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**.

AGEVOLAZIONI

Al via dal 1° luglio il tax credit vacanze per le famiglie

di **Alessandro Carlesimo**



All'indomani della graduale ripresa delle attività ricettive, il **Decreto Rilancio** ha previsto degli incentivi volti a rilanciare l'industria del turismo, comparto evidentemente penalizzato dalle limitazioni della mobilità dovute al coronavirus.

L'[articolo 176](#) del Decreto, in particolare, istituisce per l'anno 2020 un credito vacanze atto a promuovere il consumo di servizi resi nel territorio Nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e B&B.

Il bonus in questione è rivolto alle **famiglie con reddito Isee non superiore a 40 mila euro e può essere sfruttato esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31° dicembre 2020.**

L'entità del credito varia in funzione della numerosità del nucleo familiare:

Importo massimo	Componenti del nucleo familiare
€ 500	Più di 2
€ 300	2
€ 150	1

La norma precisa che il credito spetta **ad una sola persona per ogni nucleo familiare ed è utilizzabile una tantum in relazione ai servizi resi da un unico operatore turistico.**

Sarà pertanto possibile, ad esempio, utilizzare il bonus per l'acquisto dei servizi di alloggio e di vitto fatturati da un'**unica impresa turistica. Non sarà invece permesso il frazionamento degli acquisti su più operatori**, ancorché si rispetti il limite massimo di spesa agevolabile sopra specificato. Pertanto, il consumatore dovrà prestare attenzione a non disperdere il credito su più operatori, incorrendo nel rischio di perdere una parte del beneficio.

Il riconoscimento dell'agevolazione, a pena di decadenza, è previsto subordinatamente al

rispetto delle seguenti condizioni:

- le prestazioni ricettive devono essere rese **entro i confini nazionali**;
- **l'ammontare della spesa deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale** (nuovo scontrino elettronico) riportante il codice fiscale dell'utente titolare del credito;
- il pagamento **non deve transitare attraverso portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator**.

Con riferimento alle modalità di utilizzo del credito, lo stesso è fruibile **per l'80% sotto forma di sconto sul corrispettivo praticato dal fornitore dei servizi e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d'imposta** spettante in capo all'avente diritto.

Il fornitore, a fronte dello sconto concesso, recupera un credito di imposta che potrà, alternativamente, utilizzare in compensazione con altri tributi da questo dovuti, ovvero, monetizzare mediante la cessione dello stesso a terze parti, ivi incluse banche ed altri intermediari finanziari. Questi ultimi cessionari potranno a loro volta alienare il credito oppure, procedere, integralmente o parzialmente, all'utilizzo del medesimo in compensazione.

Il credito quindi, una volta ceduto, preserva nei vari passaggi la **possibilità di smobilizzo e/o utilizzo in compensazione**.

La disposizione, inoltre, prevede una deroga ai limiti di compensazione annui dettati dalla legge con riferimento alle compensazioni ex [articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#). **L'ammontare compensabile annuo potrà pertanto eccedere il valore di:**

- **€ 1.000.000** (limite generale di compensazione in F24, recentemente innalzato dall'[articolo 147 del DL Rilancio](#));
- **€ 250.000** (limite di utilizzo previsto per i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).

Sotto il **profilo sanzionatorio**, l'ultimo periodo dell'[articolo 176, comma 5](#) dispone che, *"Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari **rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni**"*.

Dunque, si prevede **l'esonero da responsabilità delle imprese turistiche in caso di disconoscimento del bonus per l'assenza dei requisiti sopra enunciati**, liberandole così dall'onere di verificare di volta in volta la legittima spettanza del bonus in capo all'utente ospitato. Trova invece applicazione su questi **la sanzione per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto del 80% sul corrispettivo ricevuto**.

Bisognerà tuttavia attendere la pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

per capire a pieno le **procedure da rispettare per il riconoscimento del credito**. Nel documento verranno infatti fornite indicazioni più precise in merito alle **modalità di pagamento dei servizi** e alle **procedure operative destinate a regolare la gestione del credito** assegnato ai fornitori.

REDDITO IMPRESA E IRAP

D.L. Rilancio: le agevolazioni in materia di versamenti Irap

di **Stefano Rossetti**



L'[articolo 24 del D.L. Rilancio](#) (D.L. 34/2020), con la finalità di finanziare (in maniera indiretta) le imprese e i lavoratori autonomi, ha previsto, in presenza di precise condizioni, **la non debenza del saldo Irap e della prima rata di acconto.**

Sotto il **profilo soggettivo** la disposizione interessa:

- i soggetti che esercitano **attività di impresa**;
- gli **esercenti arti e professioni**

che nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. (periodo d'imposta 2019 per i soggetti solari) hanno conseguito ricavi e/o compensi **non superiori a 250.000.000 euro.**

Il limite di 250.000.000 euro deve essere verificato con riferimento:

- **ai ricavi caratteristici** ex [articolo 85, comma 1, lettere a\) e b\) del Tuir](#) per quanto riguarda i soggetti che esercitano attività d'impresa;
- **ai compensi** ex [articolo 54, comma 1 del Tuir](#) in relazione agli esercenti arti e professioni.

Quanto sopra comporta un'analisi accurata dei componenti positivi di reddito dei contribuenti, in quanto gli esercenti attività d'impresa dovranno considerare solo i ricavi caratteristici derivanti **dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa** ed i ricavi derivanti dalle **cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.**

Non devono essere considerati gli altri elementi positivi di reddito quali ad esempio:

- le **plusvalenze patrimoniali** ([articolo 86 Tuir](#));
- le **sopravvenienze attive** ([articolo 88 Tuir](#));
- gli **interessi attivi** ([articolo 89 Tuir](#)).

Gli **esercenti arti e professioni**, invece, devono considerare i compensi professionali percepiti (sia in denaro sia in natura) in base al **principio di cassa**. Particolari problemi di quantificazione del compenso potrebbero sorgere nell'ipotesi di un **incasso in natura**: in tal caso occorre rifarsi alle regole dettate dall'[articolo 9 Tuir](#) al fine determinare il **valore normale** del bene ricevuto in pagamento.

Inoltre, secondo quanto disposto dall'[articolo 54, comma 1, Tuir](#) devono essere considerati anche i **compensi sottoforma di partecipazione agli utili**, mentre non rilevano i contributi previdenziali e assistenziali integrativi che vengono addebitati al cliente.

Sono invece **esclusi, a prescindere dal dato quantitativo riferito ai ricavi**, i soggetti:

- che determinano la base imponibile Irap secondo le disposizioni degli [articoli 7 e 10-bis D.Lgs. 446/1997](#) ovvero le **imprese di assicurazione**, le **Amministrazioni Pubbliche**;
- ex [articolo 162-bis Tuir](#), ovvero **gli intermediari finanziari e le società holding**.

Dal **punto di vista operativo**, l'agevolazione consiste:

- in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, **nell'esonero dal versamento del saldo Irap, mentre resta dovuto il pagamento dell'acconto**;
- in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, **nell'esonero dal versamento della prima rata di acconto Irap**.

Sulla base di quanto sopra, dunque, i soggetti che hanno un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare saranno esonerati dal versamento:

- **del saldo Irap** relativo al periodo d'imposta 2019 in scadenza il **30 giugno 2020**;
- della **prima rata di acconto Irap** relativo al periodo d'imposta 2020 in scadenza il **30 giugno 2020**.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti che non hanno un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il beneficio è spostato avanti nel tempo.

Si consideri, **ad esempio**, un'impresa con il periodo d'imposta compreso tra il **1° dicembre e il 30 novembre**:

- in relazione al periodo d'imposta **1° dicembre 2019 – 30 novembre 2020**, la **prima rata di acconto in scadenza in data 31 maggio 2020** sarà dovuta così come la **seconda rata di acconto in scadenza il 31 ottobre 2020**. Il saldo in scadenza il **31 maggio 2021**,

invece, non sarà dovuto;

- in relazione al periodo d'imposta **1° dicembre 2020 – 30 novembre 2021 la prima rata di acconto in scadenza il 31 maggio 2021 non sarà dovuta.**

Oltre a quanto sopra, occorre anche sottolineare che la portata agevolativa della norma non è uguale per tutte le imprese e professionisti, infatti il beneficio previsto dall'**articolo 24** del Decreto Rilancio varia in funzione delle **dimensioni** del contribuente:

- **coloro che applicano gli Isa**, ai sensi dell'[articolo 58 D.L. 124/2019](#) (il c.d. collegato fiscale alla legge di bilancio 2020), devono versare gli acconti d'imposta in misura paritaria, pertanto **il beneficio che otterranno sarà pari al 50% dell'imposta storica;**
- **chi non applica gli ISA**, diversamente da quanto sopra, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, D.P.R. 435/2001](#), si vedrà riconoscere un'agevolazione pari al **40%** dell'Irap dovuta per il periodo d'imposta precedente.

Da ultimo si sottolinea come la non debenza del primo acconto Irap **non rappresenta un mero differimento che comporta un beneficio esclusivamente finanziario**, ma si tratta di un vero e proprio abbuono, infatti è stato espressamente previsto che **l'importo non versato è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.**

AGEVOLAZIONI

Decreto Rilancio: le indennità per professionisti, co.co.co e artigiani/commercianti

di Luca Mambrin



L'[articolo 84](#) e l'[articolo 78 del D.L. 34/2020](#), noto come “Decreto Rilancio” ha riconosciuto **specifiche indennità per alcune categorie di lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.**

Lavoratori autonomi e co.co.co

Per il mese di **aprile 2020** viene riconosciuta **l'indennità di euro 600** ai soggetti già beneficiari della medesima indennità prevista per il mese di marzo dall'[articolo 27 D.L. 18/2020](#) ovvero:

- ai **liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020;**
- ai **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** attivi alla medesima data.

Tali soggetti **devono essere iscritti alla Gestione separata Inps**, non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità dovrebbe essere erogata in via **automatica**, senza necessità di inviare ulteriori istanze all'Inps.

Per il mese di **maggio 2020** invece è previsto il riconoscimento di **un'indennità pari ad euro 1.000** ai **liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (19.05.2020)**, iscritti alla Gestione separata Inps che:

- **non siano titolari di pensione;**
- **non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;**
- abbiano subito una **comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito** del secondo bimestre 2020 (marzo e aprile), rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Il reddito va individuato secondo il **principio di cassa**, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e

nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Per poter ottenere tale indennità viene richiesto che il soggetto presenti all'Inps la domanda nella quale venga **autocertificato il possesso dei requisiti previsti**.

Per i soggetti **titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, iscritti alla Gestione Inps viene invece prevista un'indennità per il **mese di maggio per un importo pari ad euro 1.000** solo nel caso in cui il soggetto:

- **non sia titolari di pensione;**
- **non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie**
- **abbia cessato il rapporto di lavoro** alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero al 05.2020.

Gestione AGO – artigiani e commercianti

L'[articolo 28 D.L. 18/2020](#) ha previsto **l'erogazione di un'indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020** anche ai lavoratori autonomi iscritti alle **gestioni speciali dell'Ago** (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata Inps. L'indennità spetta in particolare ad artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle relative gestioni.

L'[articolo 84, comma 4 del "Decreto Rilancio"](#) prevede anche per tali categorie di soggetti **il rinnovo automatico del bonus anche per il mese di aprile per un importo di euro 600**, mentre per il mese di maggio non è prevista l'erogazione di alcuna indennità.

Lavoratori autonomi iscritti agli enti previdenziali privati

Il **Decreto Cura Italia**, nell'[articolo 44](#), al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno **cessato, ridotto o sospeso** la loro attività o il loro rapporto di lavoro ha istituito un Fondo denominato **"Fondo per il reddito di ultima istanza"** volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una **indennità**, entro uno specifico limite di spesa per l'anno 2020.

Il **D.M. 28.03.2020** ha definito i **criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità**, stabilita per il mese di marzo pari ad **euro 600**, esclusivamente per i lavoratori autonomi iscritti nelle casse previdenziali private che hanno percepito nell'anno 2018 un **reddito complessivo**, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca e per le locazioni brevi:

- non superiore ad **euro 35.000** e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- **compreso tra euro 35.000 ed euro 50.000** ed abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero – professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per **cessata attività** si intende la **chiusura della partita iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020**, mentre per **riduzione** o **sospensione** dell'attività si intende una **comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020** rispetto al reddito del primo trimestre 2019, reddito individuato con il **principio di cassa** come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

Nell'[articolo 78 del Decreto Rilancio](#) l'indennità per il sostegno al reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria **è stata estesa anche per i mesi di aprile e maggio**, a condizione che soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non siano:

1. **titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;**
2. **titolari di pensione.**

Viene **abrogato** poi l'[articolo 34 D.L. 23/2020](#) che subordinava il beneficio del bonus alla condizione di essere iscritto alla cassa in **via esclusiva**.

Si dovrà attendere l'emanazione di uno specifico decreto nonché le istruzioni delle varie casse di previdenza per eventuali condizioni e requisiti per poter accedere all'indennità.